

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Redatto in attuazione all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, così come integrato e modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

Premessa:

Il regolamento assume come propri gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR 24 giugno 1998, n. 249, ed integrazioni e modifiche apportate dal DPR 21 novembre 2007, n. 235).

Esso elenca i diritti ed i doveri dello studente e delle studentesse, la disciplina che regola la vita scolastica e le modalità di applicazione del regolamento stesso.

La scuola ha, infatti, il compito non solo di far maturare competenze, ma anche di trasmettere valori, per formare cittadini che abbiano senso di identità, di appartenenza e di responsabilità.

Il presente regolamento non vuole essere solo un elenco di divieti e di regole, ma il suo scopo è quello, soprattutto, di favorire, attraverso la condivisione di regole con le famiglie e con gli stessi alunni, la creazione di un ambiente educativo di apprendimento in cui le attività didattiche possano essere realizzate in serenità ed in sicurezza.

La scuola ha il dovere di far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza e di sopraffazione che si configurino come reati in grado di violare la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l'incolumità delle persone e delle cose.

In particolare, anche di fronte al diffondersi nelle comunità scolastiche di fenomeni, talvolta gravissimi, di violenza, di bullismo o, comunque, di offesa alla dignità ed al rispetto della persona umana, si intende con il presente regolamento introdurre un apparato normativo, che consenta alla comunità scolastica di rispondere ai fatti più sopra rappresentati.

Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali dell'attività amministrativa e, in particolare, al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza del servizio pubblico. A tal fine, è sempre garantito il diritto d'accesso agli atti, nel rispetto delle procedure di cui alla legge.

Art. 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione

- a) La scuola è luogo di formazione e di educazione;
- b) la scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l'acquisizione di un comportamento rispettoso, di se stessi, degli altri e delle cose; il rafforzamento dell'autocontrollo e del senso di responsabilità;
- c) la scuola, come ogni organizzazione complessa, presuppone l'esistenza di un sistema di pianificazione organizzativa in grado di regolare i rapporti interpersonali che costituiscono la base della convivenza civile;
- d) la scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e finalizzata alla crescita e alla maturazione della personalità delle alunne e degli alunni, nonché alla formazione del cittadino;
- e) la comunità scolastica fonda il suo progetto didattico e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni interpersonali, in particolare quelle tra insegnanti e studenti; con-

tribuisce allo sviluppo della personalità dei ragazzi, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento degli obiettivi culturali ed educativo - didattici adeguati all'età dei ragazzi;

- f) la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di credo religioso, sul rispetto reciproco e sul rifiuto di ogni contrapposizione ideologica, sociale, culturale e religiosa;
- g) nella scuola ogni adulto, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 2. I diritti degli studenti e delle studentesse

I diritti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione.

La scuola deve sempre garantire alle alunne ed agli alunni il diritto alla formazione e alla crescita culturale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la vita della scuola, a ricevere una valutazione trasparente e tempestiva.

In particolare, le studentesse e gli studenti hanno diritto a:

- una formazione che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- una proposta culturale qualificata, che sia aperta alla pluralità e al confronto delle idee;
- essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- partecipare attivamente e con responsabilità alla vita della scuola;
- una valutazione trasparente e tempestiva, anche finalizzata ad attivare processi di autovalutazione, per individuare meglio i propri punti di forza e di debolezza, per migliorare il proprio rendimento scolastico, in termini di apprendimento e maturazione;
- conoscere il percorso didattico di ogni disciplina ed i criteri di valutazione;
- vivere in un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della propria personalità;
- accedere, senza difficoltà di alcun tipo, all'offerta formativa proposta dalla scuola, comprese le attività aggiuntive e quelle integrative;
- partecipare ad iniziative finalizzate al recupero delle difficoltà di apprendimento, forme di svantaggio, ovvero, finalizzate all'ampliamento e all'approfondimento delle conoscenze;
- essere rispettati da tutto il personale scolastico;
- essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
- essere soggetto di un'attenta progettazione didattica personalizzata, che sia in grado di garantire lo sviluppo pieno delle potenzialità di ciascuno;
- essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande, chiedono chiarimenti;
- vivere in ambienti salubri e sicuri;
- veder garantito il rispetto di quanto previsto nello statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 3. I doveri degli studenti e delle studentesse

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a:

1. frequentare regolarmente le lezioni, rispettando con puntualità gli orari definiti dalla scuola, le attività integrative, i corsi facoltativi scelti e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;

2. presentarsi a scuola provvisti di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche;
3. adottare comportamenti corretti durante le lezioni ed eseguire con regolarità ed accuratezza le esercitazioni individuali;
4. avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, il massimo rispetto in termini di atteggiamenti, gesti, linguaggio;
5. utilizzare un linguaggio corretto, evitando di pronunciare parole offensive, volgari o bestemmie;
6. mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei propri doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi riportati nella Premessa;
7. non utilizzare il telefono cellulare, se non su richiesta dei docenti per svolgere attività didattiche;
8. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
9. utilizzare correttamente, secondo le regole e le procedure prescritte e le norme di sicurezza, le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici in genere e a comportarsi in modo tale da non arrecare danni alle persone, al patrimonio, alle strutture, alle attrezzature e all'arredamento della scuola;
10. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura, di mantenerlo ordinato, come importante fattore di qualità della vita della scuola;
11. risarcire i danni causati volontariamente alle persone, agli arredi, alle attrezzature;
12. indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico e all'ambiente nel quale si svolgono attività didattiche, anche all'esterno.

Art. 4. Provvedimenti e sanzioni disciplinari - principi e finalità

La scuola, nella sua funzione pedagogica, deve porsi prioritariamente l'obiettivo di favorire e di facilitare la maturazione dell'identità personale e sociale degli studenti, attraverso la gratificazione, il rinforzo positivo e il dialogo costruttivo, piuttosto che affidarsi ad interventi repressivi, che devono essere residuali e strettamente necessari; i provvedimenti disciplinari, pertanto, devono avere finalità educativa ed essere indirizzati, in particolare, al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Il Consiglio di classe è chiamato a:

- risolvere le problematiche collegate al mancato rispetto di quanto indicato nel Regolamento interno di Istituto, ovvero, delle disposizioni interne del Dirigente scolastico che scaturiscono dalla normativa;
- gestire le relazioni con e tra gli studenti.

Esso è tenuto, nel richiamare gli alunni alle proprie responsabilità, a porre in essere interventi ispirati al principio della gradualità sanzionatoria, nonché supportati da una comunicazione efficace.

Le decisioni del Consiglio di classe devono tenere conto della gravità dell'infrazione e della recidiva dei comportamenti scorretti messi in essere, del danno provocato dalla studentessa o dallo studente.

Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico corrente. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri della studentessa o dello studente.

Ciò premesso, gli interventi attuabili dal Consiglio di classe possono essere previsti in successione (dal più al meno blando), anche se, deve essere sottolineato che essi possono venire applicati anche in ordine diverso, se la situazione, per gravità o recidività, richiede una risposta diversa.

La loro declinazione, pertanto, non va interpretata in una rigorosa e rigida applicazione sequenziale.

Qualora le sanzioni a carico delle studentesse e degli studenti debbano essere comminate, dovranno essere osservate ed applicate le seguenti indicazioni e le seguenti regole:

- a) la responsabilità disciplinare è personale;
- b) l'alunno ha diritto ad esporre le proprie ragioni;
- c) i provvedimenti disciplinari tengono conto della situazione personale della studentessa o dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio o l'azione che deve essere censurata con un provvedimento disciplinare;
- d) i provvedimenti disciplinari devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità e a mantenere rapporti corretti nella comunità scolastica;
- e) la famiglia deve essere contattata per venire informata sui comportamenti e le azioni scorrette compiute dalla propria figlia o dal proprio figlio, nonché sulle ragioni della sanzione;
- f) i provvedimenti disciplinari influiscono sul voto del comportamento, ma non possono condizionare la valutazione del profitto;
- g) la sanzione deve essere temporanea, proporzionale all'infrazione e conforme, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- h) i provvedimenti disciplinari devono essere adottati con tempestività, al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

Art. 5. Violazioni e sanzioni

1. Mancanze gravi: vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, comunicata alla famiglia, che controfirma, per presa visione.
2. Violazioni che vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze: il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Mancanze gravissime: vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. I provvedimenti di sospensione dalle lezioni oltre 15 giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche ge-

nitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Le sanzioni di sospensione dalle lezioni possono essere convertite in sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ed attività socialmente utili in favore dell'istituto, dei compagni, di se stesso o in attività di studio individuale aggiuntivo con l'assistenza educativa di docenti. L'allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all'alunno la possibilità di integrare la sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.
5. In presenza di due provvedimenti di sospensione, il Consiglio di Classe può deliberare di escludere l'alunno destinatario della sanzione dai viaggi d'istruzione e dalle visite guidate per l'anno scolastico in corso.
6. In applicazione del citato D.P.R. n. 122/2009 art. 7, il Consiglio di Classe, in sede di valutazione del comportamento, potrà attribuire, di norma, un voto inferiore ai sei decimi nei confronti dell'alunno a cui sia stata precedentemente irrogata la sanzione della sospensione con allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 5 giorni o almeno due sanzioni con allontanamento per un periodo pari o inferiore ai 5 giorni.
7. Al fine di mettere i diversi Consigli di classe nelle condizioni di agire secondo i criteri dell'equità e della trasparenza, viene allegato al presente regolamento un quadro sinottico (Allegato 1) nel quale sono riportati: mancanze disciplinari, procedure, organi competenti, atti amministrativi e sanzioni disciplinari. Tale allegato costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 6. Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata moltissimo dalla immediatezza e dalla tempestività. Tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli alunni, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti inappropriati, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti impropri, in modo tale da far percepire allo studente il rapporto causa - effetto (comportamento scorretto- sanzione).
2. Nei casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.
3. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata,

raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

4. Gli addebiti contestati si devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.
5. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente scolastico.
6. A seguito dell'audizione, potrà seguire:
 - a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta agli interessati;
 - b) la remissione degli atti al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto, per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 7. Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
2. Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
4. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
5. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte degli esercenti la potestà genitoriale, secondo la normativa vigente.
6. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni, la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
8. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al rientro nella comunità scolastica.
9. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro Istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa Istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

10. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 8. Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione della frequenza dalla scuola è ammesso ricorso, da parte degli esercenti la potestà genitoriale sull'alunno sanzionato, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, all'Organo di garanzia costituito presso l'Istituzione scolastica.
2. L'Organo interno di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 9. Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia della scuola è composto:
 - dal Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - dal Direttore Servizi Generali Amministrativi, in qualità di segretario verbalizzante;
 - da due docenti designati dal Collegio dei Docenti;
 - da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
 - da un assistente amministrativo e da un collaboratore scolastico designati dal Consiglio di Istituto tra il personale in servizio presso le scuole dipendenti dall'Istituto Comprensivo.All'atto della costituzione sono individuati inoltre un docente e un genitore supplenti.
2. L'Organo interno di garanzia resta in carica per un anno scolastico e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.
3. Gli incarichi sono rinnovabili di anno in anno.
4. I componenti dimissionari o decaduti vengono surrogati attraverso nuova designazione da parte dell'Organo Collegiale competente.
5. In attesa del rinnovo, rimane in carica l'Organo di garanzia costituito nell'anno scolastico precedente.

Art. 10. Regolamento dell'Organo interno di garanzia

1. L'Organo interno di garanzia è convocato dal Dirigente scolastico, che provvede a designare anche il segretario verbalizzante in caso di assenza del Direttore Servizi Generali Amministrativi. L'avviso di convocazione è inviato ai membri dell'organo al ricevimento dell'atto di impugnazione del provvedimento disciplinare.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente, possibilmente prima della seduta, la comunicazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'Organo interno di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese; non è prevista l'astensione. Dopo due assenze consecutive non giustificate, il componente interessato decadrà dalla funzione di membro dell'Organo interno di garanzia.
4. Il docente o il genitore membro dell'Organo interno di garanzia eventualmente coinvolto nell'impugnazione è sostituito nella seduta, rispettivamente, dal docente o dal genitore supplente.
5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
6. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'esito del ricorso può essere impugnato dall'interessato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.

ALLEGATO 1 - Regolamento di disciplina

	MANCANZE DISCIPLINARI	TIPO DI MANCANZA	PROCEDURA	ORGANI COMPETENTI	ATTI AMMINISTRATIVI	SANZIONE DISCIPLINARE
MANCANZE	Ritardi	Lieve	Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni, con richiesta della giustificazione del ritardo	Docente presente in classe	Informativa genitori Controllo firma	Rimprovero verbale da parte del docente
	Allontanarsi senza motivo o senza autorizzazione dall'aula e all'interno dell'edificio	Lieve	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni, con segnalazione sul registro	Docente presente in classe	Informativa genitori Controllo firma	Rimprovero verbale da parte del docente
	Assentarsi dalle lezioni ripetutamente	Grave	Comunicazione alla dirigenza dell'elevato numero di assenze, tramite rilevazione periodica e successiva comunicazione alla famiglia	Insegnante coordinatore	Attivazione monitoraggio e successiva informativa alla famiglia	Ammonizione scritta da parte del Dirigente, comunicata alla famiglia, che controfirma, per presa visione
	Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie le comunicazioni e i documenti scolastici Assenze o ritardi senza giustificazione	Lieve	Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente presente in classe	Informativa genitori Controllo firma	Rimprovero verbale da parte del docente
	Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività	Lieve	Richiamo verbale e ritiro del materiale accompagnato da comunicazione alla famiglia scritta sul libretto personale delle comunicazioni. Nel caso di materiale pericoloso anche segnalazione sul registro di classe	Docente presente in classe	Informativa genitori, controllo firma, consegna dei materiali ai genitori	Rimprovero verbale da parte del docente
	Non eseguire i compiti assegnati a casa o a scuola Non portare il materiale didattico occorrente	Lieve	Richiamo verbale e, se reiterato, comunicazione alla famiglia N.B. Tali mancanze dovrebbero essere prese in considerazione all'interno della valutazione della singola materia	Docente materia	Informativa genitori Controllo firma	Rimprovero verbale da parte del docente

MANCANZE DISCIPLINARI	TIPO DI MANCANZA	PROCEDURA	ORGANI COMPETENTI	ATTI AMMINISTRATIVI	SANZIONE DISCIPLINARE
Danneggiamento a materiale della scuola per incuria o distrazione	Lieve	Richiamo verbale	Docente presente in classe	Informativa genitori Controllo firma	Rimborso del danno al Comune, alla scuola e/o al privato
Danneggiamenti involontari a materiali di compagni	Lieve	Richiamo verbale e comunicazione alla famiglia	Docente presente in classe	Informativa genitori Controllo firma	Rimborso del danno alla famiglia del danneggiato
Presenza di cellulare acceso a scuola	Grave	Richiamo verbale, ritiro del cellulare, segnalazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia	Docente presente in classe	Informativa genitori Consegna del cellulare solo alla famiglia	Ammonizione scritta da parte del Dirigente, comunicata alla famiglia, che controfirma, per presa visione
Usare il cellulare o altro dispositivo elettronico per registrare in audio o in video. Uso di materiale estraneo all'attività didattica a scuola	Grave	Richiamo verbale, ritiro del cellulare o del dispositivo e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe; ritiro del dispositivo; convocazione dei genitori e del consiglio di classe. Cancellazione di quanto registrato e consegna del materiale ritirato al genitore	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile; cancellazione di quanto registrato. In caso di diffusione del materiale: segnalazione alle autorità competenti.
Uso improprio e/o danneggiamento volontario di strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui	Grave	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile. Rimborso del danno al Comune, alla scuola e/o a privato
Furto di sussidi didattici ed attrezzature della scuola o dei compagni	Grave	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile. Rimborso del danno al Comune, alla scuola e/o a privato, ovvero restituzione di quanto sottratto al proprietario del bene

MANCANZE DISCIPLINARI	TIPO DI MANCANZA	PROCEDURA	ORGANI COMPETENTI	ATTI AMMINISTRATIVI	SANZIONE DISCIPLINARE
Falsificare firme e/o contenuto delle comunicazioni; sottrarre volontariamente valutazioni, note disciplinari o comunicazioni importanti.	Grave	Comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni e svolgimento di attività pratiche o di riflessione	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe Informative telefonica ai genitori	Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni, in base alla gravità e durata nel tempo delle mancanze
Comportamento estremamente scorretto tale da compromettere in modo grave e persistente le attività didattiche.	Grave	Richiamo verbale e rapporto disciplinare sul registro di classe	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile
Uscire dall'edificio senza alcuna autorizzazione durante l'orario scolastico	Grave	Rapporto disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni Aviso alle autorità di Pubblica Sicurezza	Docente presente in classe con coinvolgimento del coordinatore e del D.S.	Comunicazione al D.S. Informative telefonica ai genitori e alle autorità di Pubblica Sicurezza Convocazione della famiglia e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile
Mancare di rispetto con parole, gesti o azioni al Dirigente scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni	Grave	Rapporto disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente presente in classe	Informativa ai genitori e loro convocazione	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile
Insultare, umiliare o minacciare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o che le offese si configurino come discriminanti	Gravissima	Rapporto disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente

MANCANZE DISCIPLINARI	TIPO DI MANCANZA	PROCEDURA	ORGANI COMPETENTI	ATTI AMMINISTRATIVI	SANZIONE DISCIPLINARE
Abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico (pantaloni a vita bassa, pantaloncini, gonne troppo corte, T-shirts troppo corte, abiti scollati, ciabatte da mare, etc.)	Lieve	Richiamo verbale e comunicazione alla famiglia	Docente	Informativa telefonica alla famiglia	Rimprovero da parte del docente. Il giorno successivo no ammissione in classe e rientro in famiglia a cura dei genitori
Scambio di effusioni non consone all'ambiente scolastico, anche in caso di viaggio d'istruzione	Grave	Rapporto disciplinare sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia e convocazione dei genitori. Rientro immediato dal viaggio d'istruzione a spese della famiglia	Docente presente in classe o accompagnatore durante il viaggio d'istruzione e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. In caso di viaggio d'istruzione rientro immediato a cura della famiglia
Possesso e/o uso di sigarette, di alcolici o di altre sostanze vietate dalla legge nei locali della scuola o di sua pertinenza o in viaggio d'istruzione	Grave	Rapporto disciplinare sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia e convocazione dei genitori. Svolgimento di attività pratica o di riflessione, ritiro sigarette o sostanze, lavori socialmente utili	Docente presente in classe o accompagnatore durante il viaggio d'istruzione e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile. In caso di viaggio d'istruzione rientro immediato a cura della famiglia. Sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici
Possesso di oggetti potenzialmente pericolosi e/o atti ad offendere	Grave	Rapporto disciplinare sul registro di classe, ritiro degli oggetti, comunicazione scritta alla famiglia e convocazione dei genitori. Svolgimento di attività pratica o di riflessione, ritiro oggetti, lavori socialmente utili	Docente presente in classe e consiglio di classe	Segnalazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. Decisione da parte del c.d.c. di un servizio socialmente utile

MANCANZE DISCIPLINARI	TIPO DI MANCANZA	PUNIZIONE DISCIPLINARE	ORGANI COMPETENTI	PROCEDIMENTO	SANZIONE DISCIPLINARE
Comportamento pericoloso per sé e per gli altri	Grave	Richiamo verbale con rapporto disciplinare sul registro di classe. Comunicazione al Dirigente scolastico e convocazione della famiglia	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico. Convocazione del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. In alternativa, eventuale decisione, da parte del c.d.c., dello svolgimento di un servizio socialmente utile
Comportamento lesivo per sé e per gli altri, anche attraverso mezzi informatici e tecnologici	Grave	Rapporto disciplinare sul registro di classe con comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico. Convocazione del consiglio di classe	Sospensione in base alla gravità dei fatti. In caso di diffusione del materiale segnalazione alle autorità competenti
Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri, gravi mancanze di rispetto, anche formali, a tutto il personale della scuola. Comportamento prevaricante (bullismo)	Gravissima	Rapporto disciplinare sul registro di classe con comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico. Convocazione del consiglio di classe	Sospensione con obbligo di frequenza ad attività di recupero. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente
Non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all'interno dell'istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, utilizzare in modo improprio l'allarme, manomettere gli estintori, intralciare uscite di sicurezza e scale etc.)	Gravissima	Rapporto disciplinare sul registro di classe con comunicazione scritta alla famiglia sul libretto personale delle comunicazioni	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Convocazione della famiglia da parte del Dirigente scolastico. Convocazione del consiglio di classe	Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità dei fatti e della durata nel tempo delle mancanze

